

COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

(Prov. di AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del 29/06/2013	OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Conferma aliquote per l'anno 2013.
-------------------------	---

L'anno duemilatredecim il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 09:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	sig. Gabriele Gianni	Sindaco	X	
2	sig. Gianni Di Cesare	Vicesindaco	X	
3	sig.ra Vincenzo Pace	Assessore		X
4	sig. Menegazzi Gherardo	Assessore	X	
5	sig. ra Viviana Biancone	Consigliere	X	
6	sig. ra Maria Bambina Federico	Consigliere	X	
7	sig. Mario Giannantonio	Consigliere	X	
8	sig. Paolo Marcelli	Consigliere		X
9	sig. Claudio Ricci	Consigliere		X
10	sig. Gabriele Giannandrea	Consigliere	X	
11	sig. Tonio Di Cesare	Consigliere		X
12	sig. Antonio Di Giusto	Consigliere	X	
13	sig. Nunzio Marcelli	Consigliere		X

Assegnati N. 13
In Carica N. 13

Presenti N. 8
Assenti N. 5

Il Sindaco sig. Gabriele GIANNI, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta, assume la presidenza del Consiglio Comunale e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Dr. Mario Cuculo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U.:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 8,60 per mille per tutte le altre abitazioni e per le aree fabbricabili;
- Detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

Verificato che il gettito IMU accertato nell'anno 2012 ammonta a € 134.243,76;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*" il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che "*in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013*";

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge n. 64 del 06/06/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2013 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e dalla Legge n. 64 del 06/06/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2013 in materia di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 30/05/2013, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge la necessità di confermare le aliquote I.M.U. in vigore per l'anno 2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) di confermare, per tutte le motivazioni evidenziate nelle premesse, la misura delle aliquote dell'Imposta Municipale (I.M.U.) per l'anno 2013, come di seguito determinate e precisamente:

- a) nella misura del 4,00 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- b) nella misura del 8,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili.

2) di determinare in euro 200,00, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.

3) Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DE LIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Gianni Gabriele

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Menegazzi Gherardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Cuculo

Il Segretario, preso atto delle seguenti attestazioni a rilevanza interna, di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei procedimenti dei diversi servizi comunali ed istruttori degli atti deliberativi ed ai sensi del comma 2, art. 49 del TUEL 267/2000, esprime il parere di regolarità, in relazione alle proprie competenze:

Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale

Ing. Elio Di Cesare

Il Responsabile del Procedimento del servizio Finanziario

Rag. Fabio Di Ianni

Visto di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del Procedimento del Servizio Finanziario

Rag. Fabio Di Ianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Cuculo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27 LUG. 2013 al 24/07/2013

Anversa degli Abruzzi 29 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Cuculo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per

- decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Anversa degli Abruzzi 29 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Cuculo

ORIGINALE della deliberazione

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Anversa degli Abruzzi 29 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Cuculo